



COMUNE DI LUSIA

(PROVINCIA DI ROVIGO)

Ufficio di Polizia Locale

Prot. 4947

Lusia, li 22/08/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE .

ORDINANZA N° 24/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

– che ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

... (omissis)

“c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.”

– che ai sensi dell'art.16 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

“a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.”

– che ai sensi dell'art.22 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale”;

– che ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada:

“1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso;

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione;

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese”

– che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza”;

– che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la difesa e l'assetto idraulico del territorio del Comune di Lusìa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2005 “È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

– che ai sensi dell'art. 4 del sopra citato regolamento, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, “I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile ”

L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate all'art. 9 del Regolamento Comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Preso atto della necessità di evitare allagamenti alle sedi stradali e alle proprietà private circostanti ed impedire il successivo danneggiamento.

Ravvisata la necessità di mantenere in un buono stato di manutenzione il territorio in generale con interventi mirati ad evitare situazioni di pericolo, allagamento e mancato deflusso delle acque meteoriche.

Constatata la necessità di provvedere urgentemente alla pulitura ed approfondimento a giusta misura dei fossi delle strade comunali/vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo

(compresi i “calti”), allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare qualsiasi tipo di danno pubblico e/o privato;

Considerato che tutti i proprietari o gestori di fondi anche non direttamente connessi alle strade comunali e/o vicinali, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza dei fondi medesimi, compresa l'eventuale rimozione degli ingombri;

Visto il R.D. 25.07.1904, n. 523;

Visto l'art. 255 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152;

Visto il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

Visti gli articoli n. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del T.U.E.L. n.267/2000 e della relativa Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 3/08/2023;

ORDINA A

tutti i proprietari/affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza ad eseguire periodicamente quanto segue:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere;
- ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali e dei vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura e spurgo;
- rimuovere le eventuali frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;
- rimuovere ogni materiale (anche i “calti”) che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- effettuare la corretta potatura delle piante cresciute all'interno degli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline, comprensive dei tombamenti sotto le sedi stradali;
- effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

RICORDA

Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po;

Che prima dell'inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto all'art. 12 del Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Luca Prando, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lusìa;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, nonchè pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Consorzio di Bonifica Adige Po, Alla Provincia di Rovigo, alle Associazioni di categoria interessate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to PRANDO LUCA